



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UIBM



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana

e

il Korean Intellectual Property Office (KIPO)

sulla cooperazione globale nel campo della Proprietà Intellettuale

PREMESSA

Il Korean Intellectual Property Office (di seguito KIPO), rappresentato dal Commissario Jung-Sik-KOH, è un'Agenzia governativa della Repubblica di Corea per l'amministrazione dei diritti di proprietà intellettuale.

la Direzione Generale per la lotta alla Contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (di seguito DGLC - UIBM), posto alle dirette dipendenze del Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentata dal Direttore Generale Avv. Loredana GULINO, svolge funzioni e compiti specifici per la lotta alla contraffazione e per la promozione della tutela giuridica e dell'utilizzazione economica dei diritti di proprietà industriale a livello nazionale e nelle relazioni in ambito comunitario ed internazionale.

Per le finalità di questo Accordo:

l'espressione "proprietà intellettuale" si intende conforme al significato indicato all'art.2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale, fatta a Stoccolma il 14 luglio 1967.

L'espressione "proprietà industriale" si intende conforme al significato indicato all'art. 1 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, fatta il 20 Marzo 1883 e rivista a Stoccolma il 14 Luglio 1967.

CONSIDERAZIONI

Considerato, in particolare:

- il ruolo che svolge la proprietà intellettuale nei processi innovativi e nello sviluppo economico sostenibile;
- la necessità di supportare l'accesso e la partecipazione delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie, ai sistemi di proprietà intellettuale nazionale ed internazionale con l'obiettivo di sostenere i processi innovativi e migliorare l'utilizzo efficace degli *asset* intangibili di proprietà intellettuale ai fini economici e finanziari;
- la necessità di identificare efficaci strategie per combattere la contraffazione.

ACCORDO

Nel siglare il presente Protocollo d'intesa, con l'obiettivo di sviluppare la cooperazione tra la DGLC – UIBM ed il KIPO (d'ora in poi anche definite le Parti) nel campo dei diritti della proprietà intellettuale, secondo i relativi compiti;

nel riconoscere la necessità di diffondere la cultura dell'innovazione e di migliorare e rafforzare i sistemi nazionali di promozione e tutela della proprietà intellettuale, nell'ottica di dare un'efficace risposta ai cambiamenti proposti dalla *knowledge – based society* e dall'introduzione di nuove tecnologie;

nel dichiarare il comune intento nel definire un programma operativo annuale che includerà una pluralità di attività finalizzate alla promozione della cultura della proprietà intellettuale ed alla formazione degli addetti ai lavori e dell'utenza, compatibilmente con le previsioni normative nazionali e con gli obiettivi economici e finanziari dei paesi d'appartenenza, facendo affidamento sulle solide basi costituite dal rispetto di valori comuni e dalla fiducia reciproca;

le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1

Obiettivi generali

Le parti si impegnano, nell'ambito dei propri paesi d'appartenenza a:

- promuovere lo scambio di visite dei rappresentanti dei rispettivi uffici;
- promuovere lo scambio di buone prassi identificate ed implementate a livello nazionale da ciascun Ufficio, con particolare riferimento ai servizi per l'utenza e per le PMI;
- realizzare in collaborazione eventi di promozione e di diffusione dell'informazione e del materiale formativo sulla proprietà intellettuale, in particolare presso le PMI;
- attivare adeguati canali per la diffusione di informazioni e servizi per l'utenza di ambedue le Parti;
- promuovere l'organizzazione di tavoli di lavoro ed incontri su tematiche di reciproco interesse con i rappresentanti dei diversi attori pubblici e privati nel campo della proprietà intellettuale ed industriale;
- realizzare seminari ed eventi in collaborazione in materia di proprietà intellettuale;

- realizzare, nei limiti delle proprie competenze, azioni coordinate finalizzate alla lotta efficace alla contraffazione;
- rafforzare la collaborazione bilaterale con riferimento all'e-learning, alla condivisione delle informazioni brevettuali ed all'utilizzo dell'IT nei sistemi di amministrazione automatizzati.

Articolo 2

Comunicazione

Al fine di garantire un'efficace promozione delle attività previste dal presente Protocollo e di assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente sulle iniziative da intraprendere.

Articolo 3

Collaborazione del settore pubblico – privato

Per conseguire gli obiettivi e le finalità di cui all'articolo 1 del presente Protocollo, le Parti valuteranno per ogni singolo evento, eventuali possibilità di collaborazione con i referenti del mondo imprenditoriale, col fine ultimo di stimolare le migliori sinergie ed opportunità di collaborazione pubblico – privato.

Articolo 4

Redazione del piano operativo

Al fine di definire in dettaglio le azioni da implementare e di monitorare e diffondere i risultati delle stesse, le Parti si impegnano ad incontrarsi a cadenza almeno annuale ed a redigere appositi documenti operativi.

Articolo 5

Previsioni generali

Le Parti realizzeranno le attività previste dal presente Protocollo di intesa in accordo con le rispettive previsioni normative e compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie ed umane.

Il presente Protocollo di intesa non costituirà alcun obbligo legale nell'ambito della normativa internazionale.

Articolo 6

Entrata in vigore e durata

Il Protocollo d'intesa entra in vigore il giorno successivo alla sigla dello stesso. La sua durata è fissata in anni tre.

Fino ai due mesi successivi alla scadenza naturale del presente Protocollo, le Parti possono addivenire, previo mutuo consenso, ad un rinnovo dello stesso per un eguale periodo ovvero ad una sua modifica.

Ciascuna delle Parti può porre fine al presente protocollo di intesa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, almeno 30 giorni prima.

La conclusione anticipata del presente Protocollo di intesa non inciderà sul compimento di ogni attività di cooperazione avviata in base ai programmi operativi adottati, a meno che le Parti non abbiano deciso altrimenti di comune accordo.

Il presente Protocollo di intesa viene sottoscritto a Roma il 15 marzo 2010 in sei copie originali, di cui due in lingua Italiana, due in Coreano e due in lingua Inglese; il testo Italiano e quello in Coreano sono parimenti validi.


In caso di divergenza farà fede il testo redatto in lingua inglese.

**PER LA DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA
ALLA CONTRAFFAZIONE- UFFICIO ITALIANO
BREVETTI E MARCHI DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PER IL KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE DELLA REPUBBLICA DI COREA**

AVV. LOREDANA GULINO

Direttore Generale



DR. JUNG-SIK KOH

Commissioner

